



La relazione tra conviventi e la disciplina della prescrizione: il decorso del tempo tra fatto e diritto nella tutela dei legami familiari



Caterina Murgo

Prof. ass. dell'Università di Pisa

SOMMARIO: **1.** Premessa: la corte costituzionale ritorna sui rapporti tra i conviventi. – **2.** *De familiae natura*. – **2.1.** La famiglia di fatto tra inclusione e rimedi. – **3.** Il tempo, i diritti e le famiglie.

1. Premessa: la corte costituzionale ritorna sui rapporti tra i conviventi

La sentenza del 23 gennaio 2026, n. 7, della corte costituzionale ha accolto l'istanza del Tribunale di Firenze che, con ordinanza n. 117/25, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1 c.c. e, in via eventuale, del co. 18, art. 1, l. n. 76/'16, “nella parte in cui non prevedono che la prescrizione dei diritti sia sospesa anche fra conviventi stabili e legati, fra loro, da vincolo di affettività familiare”. I giudici della consulta hanno ritenuto che la previsione codicistica integri la violazione degli artt. 2 e 3 Cost., ammettendosi il richiamo in funzione ermeneutica ai criteri enunciati dall'art. 8 della Carta Edu (sul diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dagli artt. 9 e 33 della Carta DFUE (rispettivamente sul diritto di sposarsi e di formare una famiglia e sul diritto alla “protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale”).

La vicenda che si colloca all'origine dell'ordinanza della corte fiorentina non soltanto descrive l'evoluzione dei costumi con riguardo alle relazioni affettive, ma riassume la duplice connotazione dei legami che hanno la propria sede nel contesto delle compagini familiari, con effetti che si producono al tempo stesso sul piano personale e patrimoniale.

Nel caso di specie, al vincolo affettivo tra i conviventi si è affiancato un rapporto ad efficacia obbligatoria, che ha visto una parte riconoscere l'attribuzione patrimoniale ricevuta dall'altro *partner* in funzione dei miglioramenti da apportare su un bene di

proprietà esclusiva del ricevente; contestualmente, il beneficiario ha escluso che la somministrazione di denaro fosse riconducibile al sostegno morale e materiale a cui i conviventi sono naturalmente tenuti, impegnandosi, pertanto, alla restituzione della somma.

Alla cessazione della convivenza, stante il perdurare dell'inadempimento, la parte creditrice si è attivata in giudizio, allo scopo di ottenere quanto dovuto, mentre il convenuto ha eccipito il compimento del termine di prescrizione del diritto.

Chiamato a decidere sulla questione, il Tribunale di Firenze si è mosso su un doppio piano, formale e sostanziale: i giudici hanno infatti ritenuto astrattamente valida e utile l'eccezione di prescrizione del diritto, essendo decorso il tempo previsto dalla legge nell'inerzia del titolare; contestualmente, esigenze di giustizia hanno imposto di tenere in considerazione le ragioni sottostanti alla inattività del convivente in qualità di creditore, procedendosi alla verifica sull'idoneità del legame sentimentale-affettivo a costituire una valida giustificazione rispetto al mancato esercizio del diritto.

Partendo dall'analisi delle cause legali di sospensione del termine di prescrizione, la corte è giunta a sostenere che la *ratio* sottostante alla previsione di cui al n. 1 dell'art. 2941 c.c., operativa nei rapporti tra i coniugi, sia idonea a trovare applicazione anche in favore delle parti di una relazione non fondata sul matrimonio, ma ugualmente caratterizzata da stabilità e reciproca assistenza morale e materiale. L'obiettivo della disposizione è, infatti, quello di evitare la collisione tra il compimento delle attività interruttive del termine di prescrizione, inerente al rapporto obbligatorio in corso tra i protagonisti del legame, e la difesa dell'armonia del nucleo familiare, di cui sarebbe compromessa la stabilità.

L'esigenza di riservare un trattamento omogeneo a situazioni connotate dalle medesime istanze di protezione ha condotto a ritenere sia l'inaturalità della disciplina codicistica, che riserva esclusivamente ai coniugi una specifica causa di sospensione del termine di prescrizione per tutta la durata del vincolo, estesa ai *partner* dalla l. n. 76, sia la produzione di una irragionevole disparità di trattamento, stante l'unitarietà dell'interesse leso, inquadrabile nel valore intrinseco riconosciuto al rapporto familiare.

La corte costituzionale, che ha ritenuto fondata la questione, nella prima parte della sentenza ricostruisce il percorso compiuto dal formante normativo e da quello giurisprudenziale sulla famiglia di fatto, portando il *focus* sul quadro dei "criteri" che ne hanno consentito l'emersione sul piano giuridico¹.

Nella seconda parte della sentenza, la riflessione in parallelo tra fatto e diritto si sofferma sulla disciplina della prescrizione, sulla pluralità delle letture dell'istituto, che ne costituiscono la cifra peculiare, e sull'esigenza forte, avvertita dall'ordinamento, di non circoscrivere in via definitiva l'ambito degli interessi meritevoli di protezione, aspettativa che tutti gli istituti giuridici, e in particolare quelli operanti in ambito familiare, racchiudono.

¹ VETTORI, *Buona fede, abuso ed inesigibilità del credito*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, II, 185 ss.

Il presente commento seguirà l'ordine a cui si è fatto cenno, nel tentativo di rinvenire, nel testo della ricostruzione compiuta dalla Corte costituzionale, il filo conduttore di un'operazione auspicabilmente ripetibile in tutte le situazioni che interessano la persona.

2. *De familiae natura*

L'itinerario compiuto dalla famiglia incentrata su legami di fatto, a partire dal convegno tenuto a Pontremoli nel 1976, i cui Atti sono stati pubblicati l'anno successivo, pur attraversando evoluzioni e involuzioni, si è svolto seguendo alcune fondamentali declinazioni².

Premessa una necessaria distinzione tra il piano orizzontale e quello verticale della relazione tra i conviventi, comprensiva, in questa seconda modalità, del rapporto con i discendenti, con riguardo al primo dei profili individuati l'ordinamento ha disegnato talune traiettorie oggetto di un vivace dibattito³.

In una prima direzione, infatti, si è avvertita l'esigenza di individuare i presupposti fondanti della comunità composta dai conviventi *more uxorio*, al fine di offrire una qualificazione a quella compagine in termini di famiglia, anche avvalendosi della dimensione collegata al rapporto genitoriale.

In un successivo passaggio, l'ordinamento ha inteso verificare la normativa applicabile, ricomponendo tutti i tasselli utili ad evitare disparità di trattamento tra i membri della formazione sociale familiare, con l'obiettivo di trarre la massima utilità dalle misure di tutela predisposte dal sistema giuridico.

A queste finalità, con riguardo al primo dei profili enunciati, pare utile ricordare le novità introdotte dalla l. 149/01, normativa intervenuta a modificare la disciplina dell'affidamento e dell'adozione dei minori, contenuta nel testo della l. n. 184/1983, rubricata *Diritto del minore a una famiglia*: l'art. 6, co. 1 l. n. 149, andando a modificare l'art. 6 l. n. 184, nel contesto dell'adozione del minore con effetti pieni, ha inserito tra i requisiti utili a integrare la durata del rapporto triennale tra gli aspiranti genitori adottivi, fondato sul matrimonio, anche la convivenza stabile e continuativa occorsa tra le parti.

² Sull'argomento, E. QUADRI, *Tra società e diritto: la famiglia come luogo di realizzazione della personalità dei suoi membri nella visione di Guido Alpa*, in questa Rivista, n. 8/25. Si rileggano a tale proposito le motivazioni di Corte cost., 7 aprile 1988, n. 404, in *Foro it.*, 1988, I, 2515 ss.

V. pure VILLA, *Il contratto di convivenza nella legge sulle unioni civili*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 1322 ss., in particolare sull'inquadramento dei contratti di convivenza: "trattandosi di contratti che intendono dare ordine ai rapporti familiari di fatto, la loro valutazione è sempre dipesa, nell'evoluzione storica, dal modo di giudicare la convivenza al di fuori del matrimonio. Oggi, su questo tema, si può dare per acquisito che la convivenza di fatto sia fenomeno non solo ammesso, ma anche protetto dalla legge".

³ F.D. BUSNELLI, *Il diritto della famiglia di fronte al problema della difficile integrazione delle fonti*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 1447 ss.

La previsione, significativa e di grande novità, definisce un importante indicatore della componente di carattere temporale che, in modalità diacronica, deve connotare il legame tra gli adulti del nucleo familiare, laddove il decorso del tempo e la perdurante conservazione del rapporto sono incasellati dall'ordinamento tra i fattori positivi attestanti la stabilità della relazione.

La medesima disposizione, art. 6 l. n. 184, rileva ai fini individuati dal legislatore anche nella parte in cui esclude dalla candidatura all'adozione piena del minore quanti siano separati soltanto di fatto, poiché il disallineamento in corso tra i coniugi, attestato dalla separazione con effetto esclusivamente tra le parti, fornirebbe indizi sulle crepe (eventuali) di un rapporto che invece per l'ordinamento deve conservarsi in modalità più stabile possibile. Questo alla luce delle finalità proprie dell'istituto dell'adozione dei minori, focalizzato sulla costituzione di un complesso familiare idoneo ad accogliere un minore d'età in stato di abbandono.

La l. n. 149/01 è intervenuta anche sul testo del codice civile, modificando le disposizioni di cui agli artt. 330 e 333 c.c. (art. 37 co. 1, 2 l. n. 149), norme che incidono sulla responsabilità genitoriale in modalità tale da escludere i genitori dall'esercizio delle funzioni ovvero da limitarne l'ambito di operatività.

Il legislatore del 2001 ha infatti mutato il dettato degli artt. 330 co. 2 e 333 co. 1 c.c., consentendo di pervenire all'emissione di un provvedimento che sia non soltanto idoneo a prevedere, come fino a quel momento, l'allontanamento del minore dalla casa familiare, al fine di evitare allo stesso qualunque pregiudizio, ma sia tale da disporre, in alternativa alle modifiche al collocamento della persona minore d'età, anche l'allontanamento dall'abitazione del genitore o convivente che abbia tenuto condotte in contrasto con il benessere del minore.

Con la variazione introdotta al testo nella sua precedente formulazione, il legislatore ha incluso il convivente tra i soggetti destinatari di una misura che, partendo dalla necessaria premessa rappresentata dall'inclusione del convivente nell'ambito di una formazione sociale qualificabile in termini di famiglia, perviene ad escluderlo dall'accesso e dalla frequentazione della casa familiare in ragione delle sue condotte pregiudizievoli compiute a danno dei minori ivi presenti.

La configurazione di un legame familiare si affida anche al tempo e al suo decorso ai fini della ricostruzione del quadro, sia pure in modalità differenti in considerazione degli obiettivi perseguiti.

In qualche caso il legislatore ha attribuito al fattore temporale un valore astrattamente positivo, ma *de jure condendo*, in quanto utile a proiettare in avanti la costruzione del vincolo: è quanto prospetta, secondo una parte della dottrina, la definizione che della convivenza è tracciata dal co. 36 l. n. 76, laddove è offerta una descrizione del rapporto in termini di "progettualità"⁴.

⁴ FIGONE, *La convivenza: evoluzione giurisprudenziale e normativa*, in *Fam. dir.*, 2026, 60 ss., che pure ritiene la durata della convivenza un "indice significativo".

Su un diverso versante, il tempo della convivenza è valutato nella sua estensione e costituisce un criterio utile ad effettuare un *check* ragionevole sulla “validità” e sulla tenuta del rapporto *more uxorio*, non soltanto in via diretta, come ai fini delle vicende in precedenza enunciate, ma anche con effetti indiretti.

In questi termini, la convivenza di fatto, intesa quale relazione affettiva caratterizzata dalla continuità nel tempo, dalla stabilità del rapporto e dalla nascita di obblighi di contribuzione in vista del soddisfacimento dei nuovi interessi sottesi alla relazione tra i conviventi, riflette l'esistenza di un nucleo familiare funzionale, rispetto al quale l'ordinamento ha indagato gli effetti anche in vista di eventuali legami preesistenti, fondati sul matrimonio, al fine di definire le reciproche “interferenze”.

Traccia di tali esplorazioni si ritrova nell'ambito delle vicende connesse all'attribuzione dell'assegno di divorzio, le cui sorti, secondo l'orientamento della giurisprudenza presente e (anche) passata, sono legate all'evoluzione delle vicende familiari, anche in coincidenza con una rinnovata riflessione sull'estensione della solidarietà post-coniugale⁵.

A seguito del *revirement* anticipato dalla prima sezione della Corte di Cassazione nel 2017⁶ e alla luce dell'intervento delle Sezioni Unite del 2018⁷, i giudici hanno confermato la polifunzionalità dell'attribuzione corrisposta in sede di scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili, distinguendo tra la funzione prettamente assistenziale e quella di natura perequativo-compensativa⁸.

Per ciascuna delle finalità assolte dall'assegno divorzile, le corti hanno considerato gli effetti del fattore temporale, in un caso estendendo la durata del rapporto coniugale fino a ricomprendere anche la convivenza precedente al matrimonio intercorsa tra i co-

⁵ V. CINQUE, *Coniugio e convivenza di fatto: quali interferenze?*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, 236 ss.; SPADAFORA, *Un'incauta presenza sul terreno della redistribuzione delle fortune familiari: l'assegno di divorzio*, in *Fam. dir.*, 2026, 122 ss., commento a Cass., 30 settembre 2025, n. 26392, *ivi*, 119 ss.

⁶ Cass., 10 maggio 2017, n. 11504, in *De Jure*; tra i commenti, *ex multis*, MARIANI, *La corte di cassazione e l'assegno divorzile*, in *Questione Giustizia*, 2017.

⁷ Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, in *Giur. It.*, 2018, 1843, con nota di RIMINI, *Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa*.

⁸ Cass. civ., 17 settembre 2025, n. 25495, in *Fam. dir.*, 2026, 5 ss., sulle funzioni assolte dalla misura economica dell'assegno “di divorzio” nel momento dello scioglimento dell'unione civile, con nota di SPADAFORA, *Famiglia coniugale e famiglia paraconiugale nel paradosso aristotelico*, *ivi*, 9 ss.: “La trama aperta del testo Costituzionale eleva la solidarietà a valore comune a tutte le formazioni sociali, ed è suscettibile di manifestarsi precipuamente in quelle che nascono da una relazione affettiva stabile e proiettata verso il futuro, creando una piccola comunità di affetti e vita comune ove, oltre alla reciproca dedizione tra i partner, possono acquistare rilevanza anche altre scelte altruistiche, atteso che è possibile l'inserimento di soggetti deboli dei quali prendersi cura, come i minori e gli anziani.” (cons. 8.2).

Sull'ordinanza, BIAGIONI, *Cessazione dell'unione civile ed assegno divorzile: tra analogia interpretativa e principi di equità sostanziale*, in questa *Rivista*, n. 9/25.

niugi, in quanto dotata di caratteri utili ad attestare già a quel momento l'esistenza di una formazione familiare anche in assenza dell'atto formale⁹.

Si è ugualmente ritenuto che l'esistenza di una compagine familiare incentrata su una relazione affettiva dotata di stabilità e continuità incida anche per altra via sulla misura rappresentata dall'assegno di divorzio: a tali conclusioni è pervenuta da tempo la giurisprudenza, in caso di nuova convivenza da parte del coniuge obbligato, laddove la corresponsione dell'assegno in favore del *partner* precedente è stata ridefinita in considerazione degli obblighi contributivi generati dal nuovo complesso familiare¹⁰.

Diversamente, nel caso dell'instaurazione di una nuova convivenza da parte del percipiente, le eventuali variazioni su quanto corrisposto dall'ex coniuge obbligato saranno commisurate alle finalità di natura assistenziale dell'attribuzione, escludendosi da parte dell'orientamento più recente la caducazione di diritto e/o *in toto* dell'assegno¹¹.

Al riguardo, il *focus* è stato condotto dalle corti sulla funzione delle contribuzioni pervenute all'ex coniuge, beneficiario dell'assegno, per effetto della nuova convivenza: in quanto finalizzato all'adempimento di obblighi di assistenza morale e materiale, il *quantum* del sostegno ricevuto dal nuovo convivente appare in grado di ridurre necessariamente, fino a farla scomparire, quella declinazione dell'assegno divorzile rispondente alla medesima natura assistenziale¹².

In assenza non soltanto della coabitazione, che potrebbe mancare o comunque caratterizzare il nuovo nucleo familiare in modalità discontinua, ma stante anche l'esclusione di un reale progetto familiare, la Corte di Cassazione ha d'altra parte negato l'incidenza della nuova relazione sulla configurazione dell'assegno di divorzio¹³.

⁹ Cass. civ., sez. un., 18 dicembre 2023, n. 35385, in *Fam. dir.*, 2024, 548 ss., con il commento di BENANTI, *Le Sezioni Unite sulla funzione compensativa dell'assegno divorzile estesa alla convivenza prematrimoniale*, 553 ss., e quello di AL MUREDEN, *Assegno divorzile e rilevanza del contributo prematrimoniale: dalla "durata del matrimonio" alla "durata della famiglia"*, 559 ss. V. pure CHIRICALLO, *Sul rilievo della preesistente convivenza "more uxorio" nella determinazione dell'assegno "post-unione civile"*. Spunti per un ripensamento dei fondamenti assiologici della disciplina della legge n. 76 del 2016 a margine delle Sezioni Unite n. 35969 del 2023, commento a Cass., sez. un., 27 dicembre 2023, n. 35969, in *Studium iuris*, 2025, 477 ss.

¹⁰ Sul tema, si legga la ricostruzione di AL MUREDEN, *La solidarietà post-coniugale nelle famiglie ricomposte*, in *Giur. it.*, 2024, 2254 ss.

¹¹ Cass., sez. un., 5 novembre 2021, n. 32198, in *Fam. dir.*, 2022, 113 ss.

¹² Cass., 19 marzo 2024, n. 7257, in *De Jure*: ivi si richiede, oltre alla continuità della relazione, anche il "coinvolgimento personale" di ciascuna parte.

¹³ Cass., ord. 10 giugno 2024, n. 16051, in *De jure*; v. pure Cass. pen., 13 febbraio 2026, n. 5987, in *De Jure*: la corte ha accolto il ricorso dell'imputato per reato di maltrattamenti in famiglia nella parte in cui il giudice di primo grado non aveva adeguatamente vagliato la ricorrenza del requisito della convivenza; per i giudici, "Per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, il concetto di "convivenza", in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, va inteso nell'accezione più ristretta, presupponente una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo (Sez. 6, n. 38336 del 28/9/2022, Rv. 283939). Si richiede, pertanto, relazione

2.1. La famiglia di fatto tra inclusione e rimedi

Al riconoscimento della valenza giuridica delle relazioni tra conviventi qualificabili in termini familiari segue la verifica delle disposizioni applicabili per i profili operanti sul piano personale e patrimoniale.

Sin dal principio dell'analisi del fenomeno, laddove allo stato attuale si segnala una crescita costante delle convivenze a fronte della progressiva riduzione del numero dei matrimoni, l'esclusione di una totale irrilevanza giuridica delle famiglie di fatto ha condotto ad interrogarsi sulle previsioni normative, in particolare di quelle con finalità rimediale, idonee a regolare i profili giuridici più significativi della relazione tra conviventi¹⁴. A partire dai doveri generati dal rapporto di convivenza, riportati alla sfera di operatività delle obbligazioni naturali, fino alla misura, individuata nell'azione di arricchimento ingiustificato, volta a fronteggiare possibili squilibri o approfittamenti sul piano patrimoniale, i formanti normativo e giurisprudenziale hanno disegnato una rete di protezione utile a tutelare le parti conviventi nel perimetro segnato dal vincolo¹⁵.

Anche di recente la Corte di Cassazione ha precisato taluni dei profili che interessano il legame delle parti nell'ambito di una compagine familiare non fondata sul matrimonio, nella parte in cui la relazione sia caratterizzata in modalità analoghe a quelle di cui è intessuto il negozio matrimoniale. In quei limiti, per i giudici, non soltanto devono inquadrarsi nell'ambito delle obbligazioni naturali i contributi forniti dall'una all'altra parte al fine del soddisfacimento di interessi familiari, ma è l'intera vicenda costituita dalla convivenza, che costituisce la base della famiglia di fatto, a presentare significative assonanze con il matrimonio. Ciò consentirebbe al vincolo con base solidaristica in corso tra i conviventi di travalicare lo stadio del legame nelle sue declinazioni sincroniche,

affettiva implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione".

Cfr. Cass. pen., 19 maggio 2025, n. 18740, in *De Jure*, sull'integrazione del reato di cui all'art. 572 c.p. anche in presenza della cessata convivenza e del perdurare della coabitazione.

¹⁴ Sull'esistenza di un "principio famiglia", in grado di accomunare molteplici aggregati soggettivi, S. PARTI, *La famiglia: dall'isola all'arcipelago?*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, 516 ss.

¹⁵ Sulla difficoltà di ricondurre a unità le prestazioni eseguite gratuitamente, BRECCIA, *L'arricchimento senza causa*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, Torino, 1999, IX, 990 ss.: per l'A., dovendosi escludere una soluzione univoca, "L'azione di arricchimento è in linea astratta ammissibile quando non si riesca a dimostrare che l'area delle prestazioni sopra indicate è valutata nel suo complesso dall'ordinamento quale "giusta causa" che vale a paralizzare qualunque pretesa restitutoria".

Sul tema, ESPOSITO, *Rapporti patrimoniali fra conviventi*, nota a Cass., 3 ottobre 2019, n. 24721, in *giustiziacivile.com* del 12 maggio 2020: per la corte, l'attribuzione patrimoniale prestata quale contributo alla realizzazione della casa familiare, in seguito mantenuta in proprietà esclusiva di una parte, è in grado di fondare l'azione di ripetizione di un indebito pagamento ex art. 2033 c.c., laddove, per l'A., "alla luce delle peculiarità del caso concreto, la Cassazione fa buon governo delle norme che regolano i rapporti tra azione di ingiustificato arricchimento e azione di ripetizione dell'indebito, sulla scorta della dirimente considerazione della mancanza del titolo del pagamento".

riverberando i propri effetti anche nel periodo successivo alla sua cessazione in considerazione del fondamento solidaristico della relazione¹⁶.

La decisione della consulta che si commenta, innovando l'orientamento precedente sul tema, si riporta al solco tracciato dai provvedimenti recenti della corte costituzionale in materia di famiglie, individuati con precisione nel testo in concomitanza con i principali interventi della giurisprudenza di legittimità (conss. 14.1 e 14.2).

La sentenza risponde anche alla *ratio* delle novità introdotte dalla legislazione speciale e applicabili al rapporto tra conviventi nella fase antecedente l'entrata in vigore della l. n. 76/16, profilo sul quale, anche in tal caso, la corte costituzionale si è soffermata in modalità diffusa (cons. 14.4).

Al riguardo, i giudici costituzionali hanno tratteggiato le principali novità sul piano normativo, fulcro della rete di protezione che l'ordinamento ha inteso progressivamente realizzare al fine di preservare un legame affettivo stabile nelle sue principali manifestazioni. Una relazione così connotata è infatti idonea a coinvolgere la vita in concreto delle parti, spaziando da aspetti di natura personalissima, quali l'istanza e la nomina dell'amministratore di sostegno (artt. 406, 408, 412 c.c.), la richiesta per l'accesso alle pratiche di procreazione medicalmente assistita (art. 5 l. 40/04)¹⁷, fino alle misure patrimoniali, ove rientrano anche le elargizioni previste in favore del convivente delle vittime di terrorismo o criminalità organizzata (art. 4 co. 2, l. 302/1990), predisposte dallo Stato in presenza di eventi in grado di alterare mediante il ricorso alla violenza gli equilibri familiari¹⁸.

¹⁶ Cass., 2 gennaio 2025, n. 28, in *Giur. it.*, 2025, 278 ss., con nota di BALESTRA, *Cessazione della convivenza more uxorio, doveri morali e obbligazioni naturali*, 279 ss.: per l'A., le prestazioni tra conviventi sono soggette a una pluralità di qualificazioni, “quella della liberalità (nelle varianti conosciute), dell'adempimento di un dovere morale, dell'esecuzione di un accordo tra conviventi (contratto di convivenza). Sullo sfondo la possibilità, in difetto di una concreta giustificazione, di invocare l'arricchimento senza causa”.

Sul tema della “solidarietà post-affettiva” nella famiglia fondata sul matrimonio, SPADAFORA, *Diritto della famiglia ed effettività*, Milano, 2022, 101 ss.

Ancora, sulla valutazione della ripresa della relazione tra conviventi ai fini della reiterazione di un reato realizzato in ambito domestico/familiare, Cass. pen., 14 gennaio 2026, n. 1577, in *sistema-penale.it*, con nota di VASTA.

¹⁷ Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69, in *cortecostituzionale.it*, nella parte in cui si riconosce che il legislatore del 2004 ha inteso definire “una soluzione di partenza ritenuta idonea a fornire la migliore tutela in astratto del minore. Questa viene associata alla presenza di futuri genitori identificati nella coppia formata da individui maggiorenni – che, dunque, si presuppongono maturi – e unita da un legame affettivo, attraverso il matrimonio, secondo il paradigma familiare di cui all'art. 29 Cost., o attraverso la convivenza, secondo il modello riconducibile agli artt. 2 e 30 Cost.” (cons. 9.1).

¹⁸ Corte Edu, 3 novembre 2015, ric. n. 43028/05, A. P. c. Italia, in *giustizia.it*, in materia di irricevibilità del ricorso proposto dalla persona convivente con una delle vittime di Nassiriyah, sull'accesso alle misure previste dalla l. 206/04, in considerazione del mancato esperimento di tutte le vie di ricorso interne.

Sulla conformità al diritto europeo della normativa interna in tema di misure previste in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, di cui alla l. 122/16, BRUNETTA, *L'indennizzo alle vittime “in-*

La configurazione di un legame stabile tra conviventi rileva anche quando si includono nell'ambito dei rapporti familiari i discendenti, laddove la violazione dei diritti della persona nel contesto della famiglia produce il sorgere di un obbligo risarcitorio a carico del convivente inadempiente, ancor più se ciò implichi la mancata assistenza morale e materiale verso i figli¹⁹.

Fatta salva la disciplina unitaria delineata dal legislatore in favore di tutti i figli, nelle fasi evolutive della compagine familiare²⁰, l'interpretazione in funzione applicativa di alcune disposizioni, sebbene inerente alla relazione filiale, ha acquisito significato anche se riferita alla parte adulta del rapporto. È stato, infatti, offerto un valido contributo in favore di una più efficace e inclusiva definizione della famiglia, quale formazione sociale in grado di prestare attuazione alle funzioni tipicamente genitoriali, oltre a consentire di accogliere e valorizzare un'impostazione incentrata sul pluralismo dei consessi familiari²¹.

È quanto traspare dalla ricostruzione, non sempre condivisa, tracciata dalla giurisprudenza sulla norma di cui all'art. 44, co. 1, lett. d) l. n. 184/1983, in materia di adozione dei minori in casi particolari: nella parte in cui la previsione include il caso della "impossibilità di affidamento preadottivo" e stante l'accoglimento di una nozione di impossibilità incentrata sulla condizione materiale e al tempo stesso giuridica in cui si trova il minore, le corti hanno ampliato il quadro dei soggetti ammessi all'adozione, riconoscendo l'esistenza di un complesso familiare dotato dei requisiti essenziali di cui all'art. 57 l. n. 184 anche a beneficio delle coppie di conviventi di fatto²².

Tra gli interventi delle corti sulle famiglie non fondate sul matrimonio, passati e recenti, uno in particolare ha offerto indicazioni decisive, orientando la giurisprudenza successiva.

Si fa riferimento in questa sede alla sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988, sulla successione del convivente nel contratto di locazione di immobili urbani²³.

dirette" di reati violenti: la decisione della Corte di giustizia, in Giur. it., 2025, 505 ss.

¹⁹ Cass., 20 giugno 2013, n. 15481, in *De Jure*, su cui vedi le riflessioni di FIGONE, *La convivenza: evoluzione giurisprudenziale e normativa*, cit., 599 ss.

²⁰ Sulle funzioni genitoriali, SASSI, *La genitorialità nel sistema di protezione della persona*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2025, 17 ss.; sulla riforma del processo civile, DANOVI, *Un processo unitario per la giustizia familiare e minorile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, 476 ss.

²¹ CINQUE, *Una disciplina per la famiglia ricomposta: cosa insegna la soluzione catalana?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025, II, 1530 ss.

²² Sul tema, FERRANDO, *L'adozione in casi particolari nell'evoluzione normativa e giurisprudenziale*, relazioni a *Le corti fiorentine: dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, Firenze 4 novembre 2016, e all'incontro di studio "Il minore e il diritto alla genitorialità", Corte di Cassazione, 13 dicembre 2016, su *cortedicassazione.it*; BILOTTI, *Convivenze, unioni civili, adozioni*, in *osservatoriofamiglia.it*, n. 3/2016; Trib. min. Brescia, 11 settembre 2018, su *avvocatipersonefamiglie.it*.

²³ Corte cost., n. 404/1988, cit.; sulle "pretese successorie" della persona convivente, in dipendenza della rispondenza o meno ai requisiti dettati al co. 36, l. n. 76, PACIA, *Successione mortis causa e casa familiare: in attesa di una riforma*, in *Riv. dir. civ.*, 2025, 324 ss.

Per i giudici della consulta la questione sollevata ruotava non tanto intorno alla comparazione *stricto sensu* tra la posizione del coniuge e quella della persona convivente, ma doveva considerarsi inerente al valore tutelato dalla norma, che includeva (e include) alcune categorie di soggetti nell'ambito della previsione di cui all'art. 6, l. 392/1978, in qualità di parti chiamate a subentrare nella posizione contrattuale del *de cuius*.

È stato affermato che l'obiettivo della previsione è quello di non privare i soggetti conviventi con il conduttore di una soluzione abitativa, alla luce di un interesse, costituzionalmente tutelato, rispondente a una delle esigenze ineludibili della persona, indipendentemente dal grado e dalla *species* della relazione che lega i congiunti al locatario.

Da qui la tutela della posizione del convivente di fatto, in quanto soggetto la cui condizione sarebbe idonea a essere gravemente pregiudicata dall'evento della morte dell'intestatario del contratto.

Nella sentenza del 1988 la consulta ha individuato un *fil rouge* riprodotto anche in numerose decisioni successive, laddove, lungi dall'individuare nel rapporto tra i conviventi un inesistente simulacro del negozio matrimoniale, il giudice delle leggi ha inteso tutelare i diritti fondamentali della persona all'interno delle formazioni sociali ove questa si trovi a operare.

Il modello avviato dalla corte è stato condiviso anche dal recente intervento che ha ridisegnato la posizione della persona convivente all'interno dell'impresa familiare²⁴, ove l'assenza di una presunzione di gratuità del lavoro prestato dal familiare risponde ai diritti costituzionalmente fondati al lavoro e a un compenso dignitoso quale corrispettivo dell'attività prestata²⁵.

In questa dimensione, la sentenza della corte costituzionale è intervenuta su una duplice questione, vale a dire l'inclusione del convivente tra i congiunti partecipanti all'impresa e, in quanto tale, titolare dei diritti di cui all'art. 230-*bis* c.c., e il riconoscimento della *deminutio* di tutela a carico del convivente introdotta dal legislatore con la l. n. 76/16 all'art. 230-*ter* c.c.²⁶.

A un primo approccio, la consulta ha confermato l'orientamento prevalente, in forza del quale deve continuare ad affermarsi la distinzione (ontologica) tra il legame fondato sulla convivenza di fatto e il vincolo sorto in conseguenza del negozio matrimoniale,

²⁴ Corte cost., 25 luglio 2024, n. 148, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, I, 1426 ss., con il commento di DI ROSA, *La riconosciuta eguale tutela del convivente di fatto nell'impresa familiare*, *ivi*, 1421 ss.; v. pure FERRERI, *Impresa familiare: la Corte costituzionale equipara lo "statuto" dei diritti del convivente more uxorio a quello del coniuge e degli altri familiari lavoratori*, in *Labor, Il lavoro nel diritto*, 7 ottobre 2024, Pisa.

²⁵ Cass., sez. lav., 15 marzo 2006, n. 5632, in *Giust. civ.*, 2007, I, 1728, nel senso dell'interpretazione estensiva ovvero dell'applicazione analogica dei diritti definiti dall'art. 230-*bis* c.c. alle attività prestate dal convivente.

²⁶ Cass. civ., sez. un., ord. 4 maggio 2025, n. 11661, *ivi*, 1461 ss., con il commento di DI ROSA, *L'equiparazione del convivente di fatto nell'impresa familiare*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025, I, 1454 ss.; sul tema, NUNIN, *Convivenza more uxorio e lavoro di cura: il rilievo della presunzione di gratuità*, in *Fam. dir.*, 2024, 1128 ss., nota a Trib. Parma, sez. lav., 31 agosto 2023, n. 327, *ivi*, 1121 ss.

lasciando a “casi particolari” l’ammissibilità di un rinvio alla disciplina del matrimonio a beneficio dei conviventi (Corte cost., n. 148/24, cons. 7).

D'altra parte, comune appare lo snodo centrale delle questioni all'esame della corte: il convivente non rileva quale persona singolarmente intesa, ma in quanto componente di una formazione plurisoggettiva che l'ordinamento identifica con la famiglia, al di là delle sottostrutture formali (eventualmente) ricorrenti.

È quanto ribadito dalla consulta anche nella recente sentenza n. 10 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, l. 354/1975 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), “nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente”.

La decisione “affrontando la delicata questione dell'affettività intramuraria in stato di detenzione, non ha dubitato della inclusione della convivenza tra le relazioni affettive della persona che l'ordinamento giuridico tutela «nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l'essenza» (come richiamata da Corte cost. 148/24, cons. 7).

3. Il tempo, i diritti e le famiglie

Il decorso del tempo e la contestuale produzione di effetti rilevanti per l'ordinamento costituiscono uno dei profili d'indagine tra i più complessi e in continua evoluzione, trattandosi di un ambito in cui il sistema è chiamato a fornire garanzie di tutela degli interessi rilevanti, configurando la posizione dei singoli nel contesto degli obiettivi generali perseguiti.

Nel panorama del diritto delle persone e della famiglia il fattore tempo scandisce diacronicamente tutte le vicende idonee a costituire e modificare la vita della persona e il suo stato davanti alla legge, dalla nascita alla conclusione dell'esistenza, ricomprendendo nelle sue declinazioni taluni effetti giuridici riferiti alla fase antecedente alla nascita e tutti i profili *post mortem*.

Con riguardo, in particolare, alle persone fisiche, il tempo, se riferito all'età anagrafica, oltre a rappresentare un impedimento alla celebrazione del negozio matrimoniale *ex artt.* 84 c.c., è in grado di dettare, all'art. 89 c.c., la soglia che impedisce alla donna di contrarre matrimonio per finalità connesse allo *status* dei figli.

Il negozio matrimoniale fonda la presunzione di paternità e di concepimento di cui agli artt. 232, 233 c.c., configurando uno *status filiationis a latere* paterno suscettibile di essere modificato per effetto di azioni che l'ordinamento disciplina dettando precisi limiti temporali²⁷.

²⁷ Per una riflessione ampia sulle ragioni delle recenti riforme, SESTA, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Fam. dir.*, 2021, 767 ss.

Il legislatore ha, per altro verso, sancito l'imprescrittibilità delle azioni in favore del figlio, in funzione di una tutela rafforzata della posizione dei discendenti (artt. 244 co. 5, 249 co. 2, 263 co. 2, 270 co. 1 c.c.)²⁸.

Anche i profili patrimoniali che contraddistinguono i legami familiari sono attraversati e conformati dal fattore temporale, in grado di incidere sul momento dell'acquisto dei diritti, sulla loro modifica e/o cessazione e anche sull'ultrattività di determinate misure, che si proiettano al di là dell'ambito di efficacia dei negozi di riferimento²⁹.

Le declinazioni di natura patrimoniale attraversano tutta l'estensione dei legami familiari, a partire dagli obblighi di contribuzione ai bisogni dei componenti della famiglia, attivi per i coniugi ex art. 143 c.c. e per i *partner* dell'unione civile in forza del co. 11 l. n. 76, fino alla regolamentazione del regime degli acquisti compiuti in costanza di rapporto, di cui la comunione legale, estesa dai coniugi ai *partner* dell'unione e in via eventuale alle convivenze, ai sensi dei co. 13, 50, 53, lett. c) l. n. 76, rappresenta soltanto una delle opzioni possibili³⁰.

A ciò deve aggiungersi che le stesse dinamiche familiari possono reclamare spazi di gestione dei rapporti patrimoniali che si collocano al di fuori del perimetro tracciato dalle norme che qualificano le relazioni tra congiunti, esigendo l'applicazione della disciplina che, in via ordinaria, modella gli istituti corrispondenti ovvero conformando quella regolamentazione alla peculiarità del legame in corso.

In caso di diritti disponibili vantati da un coniuge verso l'altro o tra le parti di una unione civile (co. 18 l. n. 76), il legislatore ha costruito una precisa cornice, ove l'attualità della relazione, matrimoniale ovvero generata dall'unione, osta al compimento di atti

²⁸ DEL PRATO, *Status di figlio: autoresponsabilità e verità*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 742 ss.

Su un caso recente, intervenuto sulla tardiva dichiarazione giudiziale dello stato di figlio e sull'idoneità delle condotte dell'erede a interrompere il possesso *ad usucapionem*, Cass., 1° aprile 2025, n. 8519, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2026, I, 116 ss., con nota di ZAMPONE, *Status, apparenza e tempo: la successione tra retroattività della filiazione e stabilità degli assetti patrimoniali*, *ivi*, 122 ss. Sul tema, anche DE MEO, *Diritti dei figli nati fuori dal matrimonio e le regole di prescrizione e usucapione dei beni ereditari*, in *giustiziacivile.com* del 6 marzo 2014.

Si legga pure, in tema di risarcimento del danno endofamiliare a seguito dell'accertamento giudiziale della paternità, PISANU, *Violazione dei doveri genitoriali e responsabilità civile*, in *Giur. it.*, 2025, commento a Trib. di Patti, 209/2025, 2287 ss., specie 2292 ss. sul dibattito in corso sul *dies a quo* del termine di prescrizione dei diritti connessi all'accertamento dello stato di figlio.

²⁹ Per le convivenze disciplinate dalla l. n. 76, co. 36 ss., la dottrina ha posto l'attenzione sul diritto all'abitazione della casa familiare (co. 42-45) e sulla misura dell'assegno alimentare per il caso della cessazione della convivenza e stante lo stato di bisogno del convivente (co. 65). Sul punto, v. SAVI, *Convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso e diritto del partner superstite al trattamento di reversibilità*, nota a App. Milano, 24 maggio 2018, n. 1005, in *Dir. fam. per.*, 2019, 160 ss., specie par. 4. V. pure PARDINI, *Il diritto del convivente superstite a continuare ad abitare nella casa familiare dopo il decesso del partner proprietario: un diritto in cerca di identità*, in *Resp. civ. prev.*, 2017, 1857 ss., commento a Cass., 27 aprile 2017, n. 10377, *ivi*.

³⁰ Sulle manifestazioni dell'autonomia privata nella crisi della famiglia, DELL'ANNA MISURALE, *Crisi dei rapporti familiari e nuove prospettive rimediali*, in *Giust. civ.*, 2025, 31 ss.

utili alla tutela della pretesa economica, ma idonei a turbare l'equilibrio della compagine familiare.

In questa direzione è orientata la previsione oggetto del recente giudizio di legittimità costituzionale di cui all'art. 2941 n. 1 c.c., norma che introduce il vincolo matrimoniale, per tutta la sua durata, tra le cause di sospensione del termine di prescrizione dei diritti.

La disposizione s'inserisce nel quadro della disciplina della prescrizione: collocata al finire del libro VI del codice civile³¹, la norma racchiude, con l'art. 2942 c.c., le cause di sospensione del decorso del termine prescrizionale, a cui segue l'elenco delle condotte con effetto interruttivo (artt. 2943, 2944 c.c.)³².

Le disposizioni intrecciano numerosi profili di criticità alla *ratio* ispiratrice della prescrizione estintiva, confermando sullo sfondo questioni non del tutto risolte: dall'ammissibilità degli impedimenti di fatto all'accesso alla giustizia; dalle molteplici letture possibili dell'inerzia del titolare del diritto all'incidenza del decorso del tempo anche sulle situazioni indisponibili³³.

Alle cause di sospensione della prescrizione è consegnato il compito di valorizzare determinati stati soggettivi del titolare del diritto ovvero di riconoscere rilievo ai rapporti in corso tra le parti, eleggendo l'ordinamento una valida ragione giustificativa per l'inattività del creditore.

La previsione codicistica secondo la quale la prescrizione "rimane sospesa tra i coniugi" produce, sul piano dei rapporti tra le parti, il mantenimento del diritto a beneficio del titolare e la salvezza delle relazioni familiari da possibili incrinature dovute al compimento di atti interruttivi del termine prescrizionale, volendosi favorire la spontaneità delle condotte in costanza di matrimonio/unione civile.

La norma oggetto del sindacato di legittimità costituzionale, letta in modalità combinata con la peculiarità delle singole discipline a cui è stata affiancata nei casi di specie, in considerazione dei diritti fatti valere, non può, pertanto, essere qualificata in termini di "esonero temporaneo" dalle regole applicabili ai rapporti ordinari tra le parti, ma è

³¹ Sui legami tra diritti e tutele, DI MAJO, *La tutela dei diritti tra diritto sostanziale e processuale*, in *Riv. crit. dir. priv.* 1999, 363 ss.; S. PATTI, *Il metodo scientifico di Reiner Schulze per l'armonizzazione del diritto privato europeo*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 340, dove, riferendosi a un noto inquadramento dell'istituto della prescrizione, che realizzerebbe il processo di adeguamento tra fatto e diritto, si è parlato di "formula magica". Sull'istituto della prescrizione, GRASSO, voce *Prescrizione (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1986, vol. XXXV, 56 ss.; RENDA, *La prescrizione tra tensioni evolutive e torsioni involutive*, in *Europa e diritto privato*, 2023, 83 ss.

³² GRASSO, voce *Prescrizione c) diritto privato*, cit., 70 ss.; sull'intersezione tra disciplina della prescrizione, cause sospensive e obbligazioni solidali, v. BONANNO, *Sospensione della prescrizione e natura della solidarietà*, in questa *Rivista*, n. 6/25, commento a Cass., 10 maggio 2024, n. 12928.

³³ VITUCCI, voce *Prescrizione*, in *Enc. giur.*, Roma-Bologna, 1991; CAPONI, *Gli impedimenti all'esercizio dei diritti nella disciplina della prescrizione*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, 725 ss.; MAGRI, *La prescrizione*, Napoli, 2019, specie 193 ss. e 293 ss.; ROSELLI, *Nomofilachia della Corte Edu, con particolare riguardo alla prescrizione estintiva*, in *Questione Giustizia*, 2019.

correttamente inquadrata tra le misure finalizzate a garantire la “pace familiare”, assicurando alla vittima “il diritto di agire in giudizio nella consapevolezza delle inevitabili suggestioni che possono dissuaderla da rivolgersi al giudice manente matrimonio”³⁴.

Riportare il *focus* della disposizione dalla fattispecie ai valori da preservare ne ha determinato anche un’evoluzione in fase applicativa³⁵. Nella misura in cui la funzione dell’istituto è stata intesa come strettamente connessa all’esigenza di garantire l’unità del complesso familiare, è stato parimenti escluso il protrarsi del *favor* connesso alla sospensione del termine di prescrizione in concomitanza di eventi tali da determinare una ragionevole compromissione delle relazioni affettive familiari.

La lettura di cui sopra ha condotto le corti a ritenere non applicabile la previsione in sede di separazione tra i coniugi, in considerazione dello svanire dell’*affectio maritalis*³⁶.

Tale orientamento ha dimostrato di avere assorbito il dato sociale, che vede nella separazione una delle cause prodromiche alla disgregazione (in via definitiva) della compagine familiare, e lo ha riformulato con la mediazione dei principi fondamentali³⁷.

³⁴ FAVILLI, *La responsabilità adeguata alla famiglia*, Torino, 2015, 64 ss., specie 71 ss., sull’applicabilità della norma in esame ai diritti nascenti per effetto di un illecito civile.

³⁵ Sull’argomento, ROSELLI, *Nomofilachia della Corte Edu, con particolare riguardo alla prescrizione estintiva, op. ult. cit.*, specie par. 2.

³⁶ Nel senso che la sospensione opera anche tra coniugi separati, Corte cost., 19 febbraio 1976, n. 35, su *giurcost.org*, che ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale non fondata: per i giudici, “Ed invero – pur tenuto conto delle limitazioni degli effetti del vincolo matrimoniale che il regime di separazione personale comporta (cfr. le sentenze di questa Corte n. 99 del 1974, n. 128 e n. 13 del 1970) – è indubitabile che, nei rapporti reciproci (anche patrimoniali), la posizione dei coniugi, finché il matrimonio non sia dichiarato nullo o sciolto per le cause previste dall’ordinamento giuridico, resti, comunque, qualificata dal perdurante (anche se in forma attenuata) vincolo coniugale.”

L’orientamento è stato superato da Cass., 4 aprile 2014, n. 7981, in *Foro it.*, 2014, I, 1768 ss., anche sul tema della decorrenza del *dies a quo* dei diritti acquisiti nella fase della crisi o post-matrimoniale. Si legga pure Cass., 20 agosto 2014, n. 18078, in *De Jure*: per la corte è opportuno andare al di là dell’interpretazione letterale della legge, prospettando la lettura delle norme l’una per mezzo dell’altra, secondo la connessione tra le previsioni interessate (par. 3.5), in considerazione di “una sostanziale esautorazione del vincolo stesso” mostrata dalla vicenda della separazione tra i coniugi (3.8).

Per il danno da perdita del rapporto parentale le tabelle milanesi ammettono i coniugi non separati: in materia, CINQUE, *Coniugio e convivenza di fatto: quali interferenze?*, cit., 245 ss.; anche la l. 91/1999, in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti, all’art. 3, riconosce in favore del coniuge non separato (e della persona convivente) il diritto di ricevere informazioni sulle opzioni terapeutiche praticabili.

³⁷ Cass., sez. I, ord. 2 novembre 2022, n. 32212, in *De Jure*: “Al credito vantato da un coniuge separato nei confronti dell’altro per la restituzione di somme pagate per spese relative ad un immobile in proprietà con l’altro coniuge, non si applica la sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 1, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla “ratio legis”, da individuarsi, tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei

In seguito al più recente intervento della consulta, la disposizione di cui all'art. 2941 n. 1 c.c. ha compiuto un passo ulteriore: individuato nel vincolo affettivo il *common core* delle relazioni familiari, che tutte le parifica, indipendentemente dalla formalità delle condotte costitutive, è stata auspicabilmente affermata la prevalenza dell'interesse alla sopravvivenza dei vincoli fondati su una solida relazione affettiva rispetto a forme di tutela immediata di diritti e interessi patrimoniali.

Al tempo stesso, le situazioni giuridiche coinvolte, che insistono su diritti disponibili, non risultano a rischio di caducazione immotivata, producendosi, per effetto di uno "spostamento" in avanti delle condizioni idonee alla loro pretesa, il prolungamento della "durata" del diritto in parallelo con la tenuta del legame (Corte cost., 7/26, cons. 16.1).

ABSTRACT

Il lavoro si sofferma sulla sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2026, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941 n. 1 c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione del termine di prescrizione anche tra i conviventi di fatto, in funzione della tutela degli equilibri familiari.

The paper aims to discuss the latest rule of the Constitutional Court, n. 7/26, about the regulation of the legal prescription and the relation among the cohabitants.

The period of the time of the legal prescription is suspended for both the time of the marriage – as the law already declares – and the time of non-marriage relationship (art. 2941 n. 1 c.c.), in order to protect the family.

diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza (VC)".

